



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001279

del 21 OTT. 2021

OGGETTO: *Controversia portante il numero di R.G. 639/2018 - Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa*

<p>U.O. PROPONENTE SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>105-SL</u> del <u>20/10/2021</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento Avv. Francesco Palma</p> <p><i>Francesco Palma</i></p> <p>Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto</p> <p><i>Caterina Rizzotto</i></p> <p><i>20 OTT 2021</i></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Ottobre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. ma Paolo Vitale quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

20 OTT 2021

PREMESSO

- che il sig. S.C. ha adito il Tribunale Civile di Palermo al fine di ottenere la condanna di questa Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni, quantificati in € 218.393,70, scaturenti dalle asserite conseguenze lesive di un'operazione di rimozione di catetere vescicale a breve permanenza eseguito nell'agosto del 2005 presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia;
- che, costituendosi tempestivamente in giudizio, questa Azienda, per il tramite dell'avvocatura interna, oltre ad invocare il rigetto della domanda avversaria, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- che il predetto assicuratore ha sollevato molteplici eccezioni dirette a paralizzare l'operatività della polizza regolatrice del rapporto, nell'evidente intento di sottrarsi all'obbligo di manleva;
- che il Tribunale adito, con la sentenza n.4853/2017, ha rigettato la domanda di risarcimento attorea, dichiarando, << *evidentemente, l'assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall'Azienda ..nei confronti della terza chiamata Società CATTOLICA di assicurazione coop a r.l.>>;*

PREMESSO, altresì.

- che il signor S.C ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza chiedendone l'integrale riforma;
- che questa amministrazione, costituitasi a mezzo dell'odierna proponente, responsabile del servizio legale aziendale, oltre a articolare plurime argomentazioni a conforto della decisione di primo grado, ha contestato, con il conforto di pronunce delle sezioni unite della Suprema Corte, l'abnorme quantificazione dei danni operata ex adverso, ed ha avuto, altresì, cura di riproporre, seppur in via subordinata, la domanda tesa alla manleva (denegata dalla terza chiamata e dichiarata assorbita per effetto del rigetto delle domande attoree);
- che la compagnia, costituendosi, ha << *reitera[to] le eccezioni inerenti la garanzia formulate in primo grado* >>;

PRESO ATTO che la Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul gravame portante il numero di R.G.639/2018, con sentenza n.1411 del 27.8.2021, per un verso, sconfessando la sentenza di primo grado, ha ravvisato la responsabilità aziendale nella causazione del sinistro ed ha riformato, quindi, il *decisum*, per altro verso, però:

- ha considerevolmente ridimensionato le pretese risarcitorie avversarie - anche in aderenza alle prospettazioni difensive dell'ARNAS - riconducendole alla somma di 12.921,11 in luogo degli € 218.393,70 richiesti;
- ha accolto la << *domanda di manleva espressamente riproposta da ARNAS* >>, condannando la compagnia assicurativa, sia a tenere indenne questa azienda di tutti gli esborsi derivanti



1505 TTD 08

dall'accoglimento dell'appello, sia al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri di legge;

PRESO ATTO che il Servizio Legale, in ragione del fatto che la franchigia relativa all'anno assicurativo del sinistro per cui è stata promossa causa è interamente erosa, hanno intimato la compagnia al pagamento diretto in favore dell'appellante ai sensi dell'art.1917 comma 3° c.c.;

DATO ATTO:

- ▼ che la CATTOLICA ha aderito all'istanza e provveduto esse al pagamento di tutte le somme derivanti dalla sentenza in favore di parte appellante manlevando interamente l'ARNAS da ogni esborso;
- ▼ che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 4.784,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- ▼ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ▼ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2021 – Gestione.Istituzionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>; e ciò in ragione delle seguenti considerazioni debitamente illustrate al Direttore Amministrativo del tempo che le ha condivise:

- la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**; quale **parte contro** la quale l'azienda propone domande;
- la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme in favore di parte attrice;
- ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una **sentenza favorevole** si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- infine, e l'argomento è di per sé decisivo, se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello

diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile ed è stato giudicato tale dalla Corte di Appello nei casi in cui la compagnia lo ha proposto;

PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 4.784,00 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA a titolo di spese di lite, sia così ripartita:

- ▼ € 239,20 ovvero il 5% della somma vadano riversate sul bilancio di questa azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ▼ la somma residua, pari ad € **4.544,80** va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;


DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO:

- che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.1411/2021, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dal sig. S.C. e portante il numero di R.G. 639/2018, ha sì ravvisato la responsabilità aziendale nella causazione del sinistro ed ha riformato, quindi, il *decisum*, ma, al contempo, ha considerevolmente ridimensionato le pretese risarcitorie avversarie - anche in aderenza alle prospettazioni difensive dell'ARNAS - riconducendole alla somma di 12.921,11 in luogo degli €



218.393,70 richiesti, ed ha accolto la << *domanda di manleva espressamente riproposta da ARNAS*>>, condannando la compagnia assicurativa, sia a tenere indenne questa azienda di tutti gli esborsi derivanti dall'accoglimento dell'appello, sia al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri di legge;

2) DARE ATTO, altresì:

- ▼ che l'Avv. C. RIZZOTTO, procuratore nominato a difendere l'azienda, in ragione del fatto che la franchigia relativa all'anno assicurativo del sinistro per cui è stata promossa causa è interamente erosa, ha intimato la compagnia al pagamento diretto in favore dell'appellante ai sensi dell'art.1917 comma 3° c.c.;
- ▼ che la CATTOLICA ha aderito all'istanza e provveduto esse al pagamento di tutte le somme derivanti dalla sentenza in favore di parte appellante manlevando interamente l'ARNAS da ogni esborso;
- ▼ che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 4.784,00 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- ▼ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << *nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali*>>;
- ▼ che il su nominato procuratore dichiara di aver assolto al mandato conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del “Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali”;
- ▼ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- ▼ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ▼ che trattasi di “credito/privato per rimborsi vari”, portante il “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” - Esercizio 2021 – Gestione Istituzionale;

3) DISPORRE:


- che sul bilancio aziendale vadano riversate € 239,20, quale 5% della somma di € 4.784,00 versata da CATTOLICA, dovute giusta previsioni regolamentari citate;
- che la somma residua, pari ad € € **4.544,80** vada versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente

4) **TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

5) **DARE MANDATO** all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombenti necessari affinché **siano corrisposte € 4.544,80 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto** da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto



2004
2001

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requierez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente, conferendo incarico, per l'effetto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paola Vitali

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **24 OTT 2021** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 03 NOV. 2021

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
